



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore
Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica*

Roma, 15 febbraio 2016

OGGETTO: Trasferimenti degli specializzandi

L' Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica

PREMESSO che la fattispecie normativa del trasferimento dello specializzando da una scuola di specializzazione all'altra è disciplinata dalle regole dettate dai singoli atenei, competenti in materia di trasferimenti degli iscritti ad un corso di studio universitario;

CONSIDERATO inoltre che lo specializzando, a seguito del superamento del concorso nazionale, al momento dell'iscrizione presso una scuola di specializzazione, sottoscrive un contratto in virtù del quale si instaura un rapporto convenzionale con l'ateneo di assegnazione che, salvo i casi previsti dalla legge, cessa solamente alla data di scadenza del corso legale degli studi;

CONSIDERATO che lo specializzando, a seguito del superamento del concorso nazionale, al momento dell'iscrizione presso una scuola di specializzazione, sottoscrive un contratto con il quale si impegna con l'ateneo a seguire con profitto, presso la scuola di specializzazione di assegnazione, tutto il programma di formazione previsto dall'ordinamento didattico della scuola;

CONSIDERATO altresì che un numero elevato di trasferimenti di specializzandi da una scuola di specializzazione all'altra produce un disequilibrio a livello di fabbisogno regionale dei medici specialisti da formare per l'anno accademico di riferimento;

CONSIDERATO infine che un numero elevato di trasferimenti di specializzandi da una scuola di specializzazione all'altra produce nocimento alla programmazione nazionale dei posti per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria così come risultante dal bando di concorso nazionale del MIUR;

TENUTO CONTO dei documenti allegati;

PROPONE:

Che il trasferimento dello specializzando, da una scuola di specializzazione ad un'altra scuola di specializzazione della stessa tipologia;

Via Michele Cafani, 61 - 00153 Roma
Indirizzo di P.E.U. dg@mis/2.postacc@istruzione.it
C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

sia consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della scuola di specializzazione dell'ateneo di destinazione;

sia consentito solo in presenza del nulla osta dell'ateneo di partenza e dell'ateneo di destinazione;

sia consentito solo dopo il primo anno di corso;

· non sia consentito "in corso d'anno", cioè durante la frequenza di un anno di corso;

· sia consentito solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.



**Conferenza permanente
delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia**

La Conferenza permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia, riunitasi a Roma il 14 Gennaio 2016, all'unanimità ha approvato la seguente mozione relativa al trasferimento degli Specializzandi delle Scuole di Area Medica;

**La Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia
riunitasi a Roma il 14 Gennaio 2016**

Preso atto della normativa in vigore ed in particolar modo del Titolo IV "Formazione dei Medici Specialisti" del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche;

Considerato che la tematica dei trasferimenti degli specializzandi di Area Medica è attualmente normata dai Regolamenti definiti dai singoli Atenei;

Acquisito quanto esposto dai Presidi e dai Presidenti delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia sulla problematica relativa alle richieste di trasferimento da parte dei giovani iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Medica ed esaminate le specifiche indicazioni contenute nei Regolamenti dei singoli Atenei;

Consapevole della imprescindibile necessità di programmazione non solo nazionale ma anche regionale della numerosità degli specializzandi per una adeguata tutela della salute dei cittadini e per un appropriato ed efficiente percorso formativo;

Cosciente della necessità che la normativa relativa ai trasferimenti trovi medesima applicazione a livello nazionale.

Suggerisce che il trasferimento degli specializzandi ad una Scuola di Specializzazione della stessa tipologia ma di altro Ateneo:

- possa venir considerato a condizione della regolarità della posizione amministrativa e di quella formativa, relativamente l'Ateneo di partenza, dello specializzando richiedente;
- sia consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell'ateneo di destinazione;
- sia consentito solo in presenza del nulla osta dell'Ateneo di partenza e dell'Ateneo di destinazione e nel caso in cui il contratto sia finanziato a livello regionale anche del parere favorevole della Regione finanziante;
- sia consentito solo dopo il primo anno di corso;
- non sia consentito "in corso d'anno", cioè durante la frequenza di un anno di corso,
- sia consentito solo in presenza di documentati gravi motivi personali dello specializzando, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto,
- sia consentito in ogni caso in presenza di documentati gravi motivi di salute dello specializzando.

Il Presidente
Prof. Vincenzo Vullo

|
|
|
|

**Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi dei Professori Universitari
di Area Medica (Area CUN 06-Scienze Mediche)**

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca
Sen. Prof. Stefania Giannini

Al Capo Dipartimento per l'Università,
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
e per la ricerca - MIUR
Prof. Marco Mancini

Al Direttore Generale per l'Università, lo Studente
e il Diritto allo Studio Universitario - MIUR

Al Presidente dell'Osservatorio delle Scuole di Specializzazioni Mediche
Prof. Roberto Vettor

|

**Oggetto: criteri da adottarsi ai fini dei trasferimenti in entrata e in uscita per le Scuole di
Specializzazione di area sanitaria.**

La Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Area Medica è attenta a salvaguardare una formazione medica specialistica adeguata ai migliori standard internazionali ed ha già fornito contributi tecnici attraverso i propri rappresentanti nel gruppo di lavoro presso il MIUR per la revisione degli ordinamenti dei corsi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e presso l'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica.

La Conferenza dei Presidenti dei Collegi dei Professori Universitari dell'Area Medica desidera intervenire su un ingravescente problema relativo ai trasferimenti in entrata e in uscita per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria che rischia di creare squilibri nell'attività formativa delle varie Scuole, di creare grosse ripercussioni su un regolato andamento della loro organizzazione sia in questi anni che in quelli successivi, di stravolgere la programmazione regionale dei fabbisogni di Specialisti e di danneggiare le sedi Universitarie più periferiche a vantaggio delle sedi Universitarie delle grandi città.

Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 relativo al riordino scuole di specializzazione di area sanitaria non ha previsto norme relative ai criteri da adottare in caso di richieste di trasferimenti degli specializzandi a una sede diversa da quella in cui hanno preso servizio e sottoscritto il contratto di formazione. Su tale materia le singole università adottano criteri molto disomogenei rendendo ancora più incerta la programmazione formativa.

La Conferenza dei Presidenti dei Collegi dei Professori Universitari dell'Area Medica propone i seguenti interventi relativamente ai criteri da adottarsi ai fini dei trasferimenti in entrata e in uscita per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria:

|
|

- Il trasferimento sia consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva (certificata) della Scuola di specializzazione dell'ateneo di destinazione.
- Il trasferimento sia consentito solo in presenza del nulla osta formalmente espresso dal Consiglio della Scuola di Specializzazione dell'ateneo di partenza e di quello della Scuola per la quale si chiede il trasferimento.
- Il trasferimento sia consentito solo dopo il completamento del primo anno di corso e non siano accordati trasferimenti in corso d'anno
- Il trasferimento sia consentito solo in presenza di documentati gravi motivi di salute o personali dello specializzando e, comunque, intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Roma, 12 gennaio 2015

Il Presidente
Prof. Alfonso Barbarisi